



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 190	di data 08/11/23

Oggetto: ART. 43, COMMA 10 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ. RINUNCIA AL CREDITO PER NON CONVENIENZA ECONOMICA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamati:

- il Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che, all'art. 14, ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- il Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti e del tributo comunale sui servizi (TARES) approvato con deliberazione consiliare 21 novembre 2012 n. 123, successivamente sostituito dal Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare 30 aprile 2014 n. 36, successivamente abrogato;
- il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 3 marzo 2020 n. 30 e 27 aprile 2023 n. 49;

considerato che il citato Decreto-legge ha articolato detto tributo in due componenti: una relativa ai rifiuti e una relativa alla maggiorazione destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (c.d. maggiorazione TARES) e che tale maggiorazione, quantificata dal Consiglio comunale in euro 0,30 per metro quadrato, è calcolata sulla base della superficie assoggettata al pagamento della tariffa sui rifiuti;

visto il contratto assunto al Protocollo del Comune di Trento al n. 23882 in data 14.02.2014, con il quale sono state affidate le attività connesse alla riscossione della maggiorazione TARES, ivi compreso il sollecito di pagamento (cd. sollecito di primo livello) in caso di mancato pagamento dell'importo fatturato, a Dolomiti Energia S.p.A. (tramite Trenta S.p.A., Società del Gruppo), in quanto ente gestore del servizio di igiene urbana;

posto che al Comune di Trento, in qualità di ente impositore, spetta invece il recupero delle somme non pagate o tardivamente pagate dai contribuenti a fronte del sollecito di primo livello inviato dall'ente gestore, mediante l'emissione di avvisi di accertamento e, successivamente in caso di ulteriore mancato pagamento, tramite l'avvio delle posizioni insolute alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di contabilità;

considerato che, pertanto, il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali (già Servizio Tributi e, successivamente, Servizio Risorse finanziarie), sulla base degli elenchi trasmessi dall'ente gestore nel corso dell'anno 2014 e delle successive annualità, a far data dall'anno 2015, ha provveduto ad emettere avvisi di accertamento per omesso o tardivo versamento del tributo nei

pagina 1/4

confronti dei soggetti inadempienti, nonché ad espletare, eventualmente, le ulteriori attività finalizzate al recupero coattivo del credito;

considerato, inoltre, che il citato Servizio, sulla base dell'elenco trasmesso dall'ente gestore con nota assunta al Protocollo del Comune di Trento al n. 229985 in data 10 settembre 2019, ha inviato una richiesta riportante il ricalcolo dell'importo dovuto a tutti i contribuenti che, a seguito di variazioni intervenute rispetto alla superficie dei locali dagli stessi occupati o detenuti, risultavano debitori di un importo a titolo di maggiorazione TARES superiore a quello originariamente quantificato;

appurato che, in esito alle sopra elencate attività volte alla riscossione del tributo, l'Amministrazione comunale vanta crediti a titolo di maggiorazione TARES nei confronti dei soggetti meglio indicati nell'allegato n. 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, per complessivi euro 761,00;

rilevato che l'Ufficio preposto del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ha provveduto ad esaminare le posizioni non ancora riscosse, ad accertare la correttezza e la completezza formale della documentazione relativa con particolare riguardo alla sussistenza e alla validità del titolo giuridico, nonché a ricostruire le azioni poste in essere per il recupero delle somme dovute verificando analiticamente le motivazioni che, ad oggi, non hanno consentito il recupero;

precisato che l'attività di riscossione dei sopracitati crediti ha avuto esito negativo per una pluralità di ragioni, tra le quali, a titolo di esempio: società debitrice sottoposta a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale per la quale è stata presentata istanza di ammissione al passivo fallimentare, ma senza recupero del credito alla chiusura della procedura stessa, decesso del contribuente in data antecedente alla data di emissione della fattura (in assenza di dichiarazione di cessazione o subentro nella posizione soggetta a tassazione da parte di altro soggetto), decesso del contribuente presso una Residenza Sanitaria Assistenziale – RSA (in assenza di presentazione della comunicazione ex art. 65, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973), notifica dell'avviso di accertamento non perfezionata, come dettagliatamente e distintamente riportate nell'allegato in relazione alle diverse posizioni;

considerato che, in relazione alle posizioni creditorie vantate nei confronti di soggetti di cui al citato elenco n. 1, qualsiasi ulteriore procedura volta al recupero del credito dovuto da ogni singolo debitore non trova giustificazione in ragione della antieconomicità dell'azione stessa, stanti l'esiguità dell'importo del credito da recuperare, l'entità delle spese da sostenere per il suo recupero (che potrebbero risultare superiori al credito medesimo) e l'incertezza circa l'esito delle attività di recupero;

richiamato l'art. 43, comma 10 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare 14 marzo 2001 n. 35 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136, ai sensi del quale “Il Dirigente responsabile dell'entrata non dà corso al recupero del credito qualora ne sia dimostrata la non convenienza economica; in tal caso, stabilisce, con determinazione dirigenziale, la rinuncia al credito complessivamente dovuto da ogni singolo debitore. Qualora l'importo del credito sia superiore a Euro 100,00 deve essere sentito il Collegio dei Revisori”;

atteso che, stante l'entità dei singoli crediti, tutti di importo inferiore a euro 100,00, la rinuncia non è soggetta a parere da parte del Collegio dei revisori;

precisato che l'importo accertato, costituito dal solo importo dovuto a titolo di tributo, in taluni casi differisce dall'importo del credito oggetto di rinuncia per effetto del ricalcolo, da parte dell'ente gestore, del tributo originariamente fatturato oppure a seguito dell'emissione di avviso di accertamento che comporta l'applicazione, al tributo originariamente fatturato, della sanzione e degli interessi previsti dalla normativa vigente;

ritenuto, pertanto, di rinunciare ai crediti dettagliati nell'allegato n. 1, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della determinazione, per un importo complessivo di euro 761,00;

ritenuto di provvedere, conseguentemente, alla cancellazione dei crediti in

questione (importi comprensivi della sola quota capitale, essendo gli interessi legali e le sanzioni accertati solo all'atto della riscossione) dall'accertamento n. 156211 (ex 687626) - capitolo 10016 - residuo 2013, per complessivi euro 582,39;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 87/2020/05 - prot. 306169, di conferimento della responsabilità della direzione del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;

visto altresì il Decreto sindacale del 29 ottobre 2015 n. 100/2015/05 di nomina a Funzionario responsabile del tributo maggiorazione TARES;

d e t e r m i n a

1. di rinunciare, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del vigente Regolamento di Contabilità, ai crediti dettagliati nell'allegato n. 1, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante ed essenziale della determinazione, per un importo complessivo di euro 761,00;
2. di provvedere, conseguentemente, alla cancellazione dei crediti in questione dall'accertamento n. 156211 (ex 687626) - capitolo 10016 - residuo 2013, per complessivi euro 582,39.

Allegati in formato elettronico
//
Allegato n. 1 (soggetto a privacy)

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 08/11/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 190	di data 08/11/23

Oggetto: ART. 43, COMMA 10 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ. RINUNCIA AL CREDITO PER NON CONVENIENZA ECONOMICA.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 16 novembre 2023